

## CONVENZIONE

Tra

**IL COMUNE DI ROMA**

e

**BANCA POPOLARE ETICA**

### **PER L'ATTIVAZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 266/97**

Il giorno \_\_\_\_\_, nella sede del Dipartimento XIX – V U.O. “Autopromozione Sociale” sita in Lungotevere de' Cenci n. 5, sono presenti:

*per il **Comune di Roma** (di seguito per brevità chiamato Comune)- il Dott. Alessandro Messina, dirigente del XIX Dipartimento - V U.O. "Autopromozione Sociale" – con sede in Lungotevere de' Cenci n. 5 - 00185 Roma, Codice Fiscale 02438750586;*

*per la **Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni**, con sede in Padova, Piazzetta Forzaté 2, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. 99357 Trib. di Padova, C.F. . 02622940233 (di seguito per brevità denominata “Banca”) il suo Presidente e legale rappresentante Fabio Salviato,*

#### **Premesso che**

- la Legge 7 agosto 1997, n. 266 al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, ha stanziato risorse da utilizzare per il sostegno dei programmi imprenditoriali da attuarsi nelle suddette aree attraverso la concessione di contributi finalizzati;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 629 del 29/10/02 è stato approntato il programma di interventi socio-economici per L. 14.950.000.000 da attuarsi mediante bandi di assegnazione di evidenza pubblica ex decreto legislativo n. 157/1995;
- che tale programma prevedeva la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito delle piccole imprese agevolate dal Comune di Roma;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1229 del 29/07/04 é stata approvata la Convenzione tra il Comune di Roma e la Banca Popolare Etica per la costituzione di un fondo di garanzia a favore delle piccole imprese ammesse alle agevolazioni di cui all' art. 14 Legge 266/97 per un importo di €250.000,00;
- che la Banca Popolare Etica - come riportato nello Statuto allegato, all'articolo 5 - risponde ad un nuovo concetto di banca, senza fine di lucro e al servizio della collettività, che investe il risparmio, in modo trasparente e verificabile, attraverso operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di utilità sociale e internazionale, alla difesa dell'ambiente e alla crescita culturale della nostra società;
- che la Banca Popolare Etica, per sua natura e *mission* statutaria da sempre attenta ai programmi di sviluppo socio-economico a livello locale, si è dichiarata disponibile e interessata alla stipula di una specifica convenzione con l'intendimento di favorire l'accesso al credito da parte di imprese, cooperative e non, operanti negli ambiti che la Banca riconosce prioritari, che siano destinatarie delle agevolazioni, mediante anticipi su contributi in conto capitale ed in conto gestione che il Comune andrà loro ad erogare e/o mutui chirografari su una parte della restante quota dell'investimento;
- che l'esito della gestione di tale fondo è soddisfacente per entrambe le parti;

- che è necessario procedere al rinnovo della convenzione che ne regola la gestione;
- che con tale occasione, sulla base delle nuove esigenze emerse e dei nuovi programmi di attività del Comune di Roma, è necessario inserire alcune variazioni al precedente testo;

**Tutto ciò premesso  
si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1**  
(Finalità)

La presente convenzione si applica alle imprese che il Comune di Roma andrà a sostenere - concedendo appositi contributi in conto capitale, finanziamenti a tasso agevolato, insediamento e associazione agli incubatori di impresa - attraverso i fondi della Legge n. 266/97.

La presente convenzione disciplina pertanto quattro possibili interventi della "Banca":

- la concessione di anticipi sui contributi;
- la concessione di mutui chirografari;
- la concessione di aperture di credito in c/c;
- la concessione di fidejussioni finalizzate alla sottoscrizione di contratti di locazione per le sedi operative delle imprese.

**Art. 2**  
(Fondo di garanzia)

Per agevolare l'erogazione la concessione dei finanziamenti e a maggior garanzia degli stessi il Comune di Roma ha già costituito presso la Banca, in un conto separato, un Fondo di Garanzia, di seguito denominato Fondo, che è gestito dalla Banca su mandato del Comune.

L'importo minimo costituente il Fondo è di Euro 250.000,00.= (euro duecentocinquanta/00).

Il Comune, tramite il Fondo, garantisce il buon fine del 100% dei finanziamenti erogati dalla Banca in linea capitale, interessi e spese.

La Banca in caso di insolvenza delle imprese finanziate, potrà rivalersi sul Fondo secondo quanto previsto al successivo art. 13

La garanzia prestata dal Comune nell'ambito della presente Convenzione deve ritenersi autonoma e distinta da ogni altra garanzia.

La Banca si impegna ad individuare forme e modalità di investimento delle giacenze disponibili tempo per tempo, fornendo al Comune idonea informativa sulla consistenza e redditività del fondo.

Per la concessione dei finanziamenti la Banca si impegna a mettere a disposizione un plafond pari a quindici volte l'importo del Fondo costituito a garanzia al netto di eventuali apporti incrementali finalizzati alla garanzia delle operazioni in deroga all'art. 7 comma 3.

**Art. 3**  
(Soggetti beneficiari)

Potranno accedere ai finanziamenti bancari le imprese - cooperative e non - che subordinatamente alla istruttoria effettuata dal Comune risulteranno idonee ad essere titolari delle agevolazioni pubbliche - nelle diverse forme richiamate all'articolo 1 - e che si caratterizzano per la produzione di utilità sociale, la difesa dell'ambiente, la promozione culturale della nostra società.

Ai fini dell'identificazione dei tali requisiti si farà riferimento allo Statuto della "Banca" (art.5) e alle conseguenti deliberazioni dei suoi Organi. La Banca rimarrà pertanto autonoma nella valutazione dei requisiti dei richiedenti il finanziamento ai fini della concessione dello stesso.

**Art. 4**  
(Erogazioni)

La Banca si impegna ad erogare:

- le anticipazioni a valere sul contributo spettante al beneficiario nella misura massima prevista al successivo art. 6;
- i mutui chirografari – entro i limiti previsti dal successivo art. 7 – subordinatamente all’esito favorevole dell’istruttoria;
- le aperture di credito in C/C – entro i limiti previsti dal successivo art. 10 – subordinatamente all’esito favorevole dell’istruttoria.

Le erogazioni potranno aver luogo dietro presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

**Art. 5**  
(Esclusioni)

Le imprese ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui alla Legge n. 266/97 dovranno essere economicamente sane.

Sono escluse dal finanziamento bancario le imprese che si trovano in concordato preventivo, in amministrazione controllata nonché quelle che non risultano in grado di far fronte alle proprie obbligazioni a causa di gravi squilibri economici/patrimoniali.

Sono altresì escluse le imprese a carico delle quali risulteranno procedure esecutive, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la centrale rischi della Banca d’Italia, provvedimenti e procedimenti penali.

Sono infine escluse quelle imprese che svolgano attività in contrasto con i principi fondanti la Banca ed espressi nell’articolo 5 del suo statuto.

**Art. 6**  
(Condizioni per la concessione delle anticipazioni)

Il Comune accorderà a ciascun operatore un contributo - nella misura massima di € 100.000,00 (euro centomila).

La Banca si impegna ad anticipare fino all’80% delle singole *tranches* di erogazione del suddetto contributo, così come indicate nel relativo Contratto di Finanziamento, previa acquisizione dell’atto formale di assegnazione dello stesso, nonché previo ottenimento del mandato di cessione irrevocabile del credito ex art. 1723 del Codice Civile.

La canalizzazione dei fondi dovrà avvenire su conto corrente bancario acceso presso la Banca e con evidenza del codice ABI e codice CAB.

La cessione del credito dovrà risultare da atto certo proveniente dal Comune.

Le somme erogate dalla Banca in conto anticipazioni del contributo produrranno a carico del beneficiario del contributo interessi passivi dalla data di effettiva erogazione fino alla data di rimborso; l’ammontare degli interessi sarà calcolato sulla base di un tasso variabile, parametrato al tasso Euribor 3 mesi/365 maggiorato di uno spread di 2,5 punti percentuali. Per quanto riguarda le spese di istruttoria, rinviando alle condizioni pro tempore vigenti, illustrate nei fogli informativi (cfr. allegato 2).

**Art. 7**  
(Condizione per la concessione dei mutui)

La Banca si impegna a concedere mutui chirografari – per un ammontare massimo che non potrà superare Euro 50.000,00 (euro cinquantamila) – ai soggetti beneficiari delle agevolazioni pubbliche per la realizzazione dei progetti di impresa valutati positivamente dal Comune.

La durata dei mutui suddetti, interamente garantiti dal Fondo di cui all’art. 2 che sarà prontamente ricostituito in caso di incapienza, non potrà essere superiore a cinque anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi.

Al limite massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e alla durata massima di 5 anni, si potrà derogare solo nel caso in cui le spese di investimento previste siano superiori ad Euro 200.000,00 (euro duecentomila) e necessariamente a seguito di specifica e congiunta valutazione positiva da parte del Comune e della Banca.

Il mutuo sarà regolato al tasso variabile, parametrato al tasso Euribor a 3 mesi/365 maggiorato di uno spread pari a 3,5 punti percentuali.

Per quanto riguarda le condizioni accessorie, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti, illustrate nei fogli informativi (cfr. allegato 3).

Dalla data di stipulazione dell'atto di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo decorreranno a carico del mutuatario gli interessi di preammortamento, che saranno calcolati allo stesso tasso regolante l'operazione di mutuo.

#### **Art. 8**

(Garanzia dei mutui a carico del beneficiario)

A garanzia dei mutui concessi verrà rilasciata da parte di componenti il Consiglio di Amministrazione garanzia fidejussoria atta a garantire il 100% del finanziamento concesso.

#### **Art. 9**

(Fideiussioni)

La Banca si impegna a concedere alle imprese agevolate garanzie fideiussorie finalizzate alla stipula di contratti di locazione per le sedi operative delle imprese. Tali garanzie non potranno superare l'importo di €12.000,00 (euro dodicimila/00) e avranno una durata massima pari a 6 anni.

Il costo di tali fideiussioni sarà calcolato sulla base di una commissione fissa dello 0,80% annuo.

A garanzia di tali fideiussioni verrà rilasciata da parte di componenti il Consiglio di Amministrazione garanzia fidejussoria atta a garantire il 100% del finanziamento concesso.

Per quanto riguarda le condizioni accessorie, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti, illustrate nei fogli informativi (cfr. allegato 4).

#### **Art. 10**

(Aperture di credito in conto corrente)

La Banca si impegna a concedere aperture di credito in conto corrente - per un ammontare massimo che non potrà superare €10.000,00 (euro diecimila) ed una durata massima che non potrà superare il cosiddetto periodo di "incubazione" più 6 (sei) mesi - alle imprese insediate o associate agli incubatori per la realizzazione dei progetti di impresa valutati positivamente dal Comune.

L'ammontare degli interessi sarà calcolato sulla base di un tasso variabile, parametrato al tasso Euribor 3 mesi/365 maggiorato di uno spread di 4,0 punti percentuali.

A garanzia di tali finanziamenti verrà rilasciata da parte di componenti il Consiglio di Amministrazione garanzia fidejussoria atta a garantire il 100% del finanziamento concesso.

Per quanto riguarda le condizioni accessorie, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti, illustrate nei fogli informativi (cfr. allegato 5).

#### **Art. 11**

(Obblighi del Comune)

Il Comune di Roma si impegna a trasmettere alla Banca la documentazione relativa ai beneficiari del programma di sostegno delle piccole imprese come inseriti nella apposita graduatoria, comunicando contestualmente l'importo del contributo deliberato.

#### **Art. 12**

(Obblighi della Banca)

La Banca curerà l'istruttoria delle richieste pervenute in base ai criteri in uso presso la stessa. E concederà i finanziamenti a proprio insindacabile giudizio.

L'istruttoria dovrà essere ultimata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria, ovvero quella integrativa richiesta.

Completata l'istruttoria la Banca assumerà, autonomamente le decisioni finali circa la concessione delle anticipazioni e dei mutui.

La Banca si impegna a comunicare al Comune con tempestività la avvenuta delibera di concessione dei finanziamenti

### **Art. 13**

(Insolvenza ed escussione del Fondo di Garanzia)

I singoli finanziamenti concessi da Banca Etica sono garantiti dal Comune di Roma nei termini di cui all'art. 2 del presente accordo.

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tempestive informazioni su ogni fatto che potesse compromettere il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Qualora si dovessero riscontrare situazioni di insolvenza dei finanziamenti erogati, Banca Etica si impegna a darne pronta comunicazione sia all'interessato che al Comune.

Nel permanere della situazione di insolvenza Banca Etica darà pronta comunicazione scritta al Comune della intervenuta revoca degli affidamenti nei confronti delle imprese affidate ovvero, nel caso in cui non sia necessaria la revoca, del mancato incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti delle imprese affidate e riferiti alla presente convenzione. Con tale comunicazione, Banca Etica quantificherà, la somma garantita dal Comune allegando, all'uopo opportuna documentazione.

Ai fini del presente articolo per la determinazione delle condizioni di insolvenza ci si riporta a quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia.

La Banca sarà quindi legittimata ad escutere la garanzia di cui all'art. 2.

Se la capienza del Fondo risultasse essere in qualunque momento di importo inferiore ai 2/3 (due terzi) dell'ammontare di 250.000 euro di cui all'art. 2, la Banca, previa comunicazione da farsi con raccomandata AR, potrà legittimamente sospendere l'erogazione dei prestiti in attesa che il Comune ripristini la capienza del Fondo stesso.

### **Art. 14**

(Validità e recesso)

La presente convenzione ha validità con decorrenza 01/01/2007 e avrà efficacia sino al 31/12/2009.

### **Art. 15**

(Modifiche)

Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti.

### **Art. 16**

(Elezioni di domicilio e spese)

La presente convenzione è redatta in tre originali, uno per ciascuna parte contraente, ed uno per l'Ufficio del registro, qualora ne sorga il caso d'uso; le relative spese saranno a carico del richiedente.

Le parti eleggono domicilio nelle sedi delle rispettive amministrazioni, e convengono che la soluzione di ogni controversia dipendente dall'applicazione della presente convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Si allega come da testo.

Letto, confermato e sottoscritto  
Roma, lì

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO XIX  
V U.O. Autopromozione sociale  
Il Dirigente - *Alessandro Messina*

BANCA POPOLARE ETICA  
*società cooperativa per azioni*  
Il Presidente - *Fabio Salviato*